Ordinanza di delega a Notalo/Avvocato (in fase transitoria)




# TRIBUNALE DEVELLET

		27.5			10 40 51 77	F 1				and the second		11 and 12 and
	1 .	. 1/	C 1 5 .	True .			A 11.17.4 OF			mmo	B B	_
			1.0		<b>~~~~~~~</b>	Pro Marchael La			100 6: 177	MENNE AN		5 0 H
_			and the	Company of the	B / 日本中市	ADD BARD / I	O Q () ()	D . F	I O R B R	4 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	LABRA	A
		7. 6	3 / 7 /	- W	a., p a s	B. Sen	~~~	OWNER OF	BH4 A	-	77 7	
1 1	( )	L C				·		1454			11 .1.	
-								4 1 1 2 2 2 2	11/2/			
٠.	7 .						S 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			a col		200
	•			· ^ ·	T 12 1			A 67 (A) (B)	9 N T B T 7	47. 276 6 8		4.4
445		والمحاسات		· Use.	F 1 64 1 1	LO NO LO Y	10 00 20 1	** A B **	8 M M G W	400 " B-163 B	TO L'OK	1

Vendita VERBALE DI UDIENZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE con de- Modalita divendita <u>con delega a profe</u>s

profes sionista 📑



# Il Giudice dell'esecuzione

Rilevato che l'avv. GOVAMNONI, C. TANANGULI. per il creditore procedente /intervenuto insiste per l'emissione dell'ordinanza di vendita e chiede delegarsituri professionista ex art: 591 bis c.p.c.;

riscontrata la completezza della documentazione depositata e la sua regolarità come attestata dal professionista all'itopo delegato per il suo esame

vista la regolarità degli avvisi

visti gli artt 569 e segge C.p.ca

esaminati gli atti ed in particolare la relazione dell'esperto e quanto argomentato delle

ritenuto di potere prendere a base del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione parti in udienza; dell'esperto, sia quanto ad individuazione del compendio, sia quanto a stima del relativo valore di mercato, soprattutto all'esito dell'esplicita richiesta dell'eredirore procedente o surrogante, che cost assume ogni responsabilità al riguardos

valutato che pertanto il prezzo da porre a base della vendita è pari a:

per LOTTO 1

per LOTTO 2

perLOTTO 3

ritenuto, quanto alla richiesta delega a professionista, che considerate le caratteristiche del compendio, essa appare ammissibile ed economicamente conveniente;

Visto l'art. 591 bis c.p.c.,

## DELEGA

il professionista notaio/(avvocato CAPTCE LOTRO al compimento delle operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c., secondo le modalità appresso specifica te; assegna termine di mesi ventiquattro per lo svolgimento delle operazioni di vendita; visto l'art.559 comma quarto c.p.c. nomina

custode

dei beni pignorati il suddetto professionista delegato

ovvero

l'Istituto Vendite Giudiziarie di Velletri

one

stale

Z10

mio

1114

Jua-

cu

ve-

, ad

ma<sub>ši</sub> 

tto.

ser :

988

sti:



all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985; ni 47 entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto di trasferimento, per tali notizie si fara riferimento alla relazione di stima;

che, qualora l'aggiudicatatio abbia intenzione per il versamento del saldo prezzo di fare trootso a mutuo bancario, egli dovrà formulare apposita isfanza, a pena di decadenza al momento dell'aggiudicazione indicando l'istituto di credito erogante;

- che la vendita avviene nello stato di fattore di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventua: li pertinenze, accessioni, ragioni, ed azioni, servitti attive e passive, che essa e a corpo e non a misuras che eventualis differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennitàs o riduzione del prezzo: che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia: per vizis o mancanza: di qualitàs ne potrà esseres revocata per alcun motivo, che l'immobiles viene venduto libero esclusivamente da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pi gnoramentive sequestriz che salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario, la liberazione dell'immobile sara effettuata dal custode giudiziano solo se occupato dal debitore o da terzi senzas titolojs che ognis oneres professionale es fiscales derivantes dallas venditas sara: as carico dell'aggiudicatario ivi comprese le spese e gli onorari per cancellazione delle trascrizioni e delle
- Sara data pubblicità dell'avvisor di vendita al sensi dell'art. 591 bis nº21 in relazione agli artt.570 e 490 c.p.c. nonche la comunicazione dell'avviso di vendita ai creditori e ai

alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli ar ticoli 573 e 574;

h: advavvisare che la presentazione delle offerte di acquisto o delle istanze di partecipazione all'incanto, nonche l'esame delle prime o lo svolgimento dell'incanto avranno luogo presso, il suo studio, quale risulta dagli atti del rispettivo. Consiglio dell'Ordine, ovvero nel diverso luogo, come autorizzatordel ge;

i. a fissare i termini non superiore a centoventi giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di delega. — per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto ed esaminare, fissando l'orario, le of ferte presentate il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, ed è autorizzato a fissare, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, anche con lo stesso avviso la data stabilità per l'incanto;

ad avvisare che l'offerta non sara efficace se l'offerente non avra prestato cauzione; a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato, in misura non infériore al decimo del prezzo proposto (vedi art. 571 comma 2 cpc)

k. ad avvisare che l'offerta dovrà essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale saranno annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerter

a stabilire che gli assegni per cauzione e fondo spese dovranno essere inseriti nella busta, che egli o il suo delegato sigillerà idoneamente al momento del deposito;

alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584;

sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;

q. alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale dovrà essere sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma



à delegate:

Ciò premesso; così determina le modalità di espletamento delle attività delegate:

## DISPONE

che il professionista delegato, oltre alle altre attività di cui all'art: 591 bis e p.c. nella nuova formulazione, provveda:

- ad accertare; prima di ogni altra attività; la completezza della documentazione ipotecaria e catastale prodotta e la conformità tra i dati ripotrati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione; ed in particolare a controllare la proprieta dei beni pignoramento in almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento in informando immediatamente il gie, di eventuali incompletezza o di questioni impedienti lo svolgimento delle operazioni di vendita; provvedere, qua completezza o di questioni impedienti lo svolgimento delle operazioni di vendita; provvedere, qua lora i beni risultino di proprieta anche solo in parte, di tezzi, ovvero appartengano al debitore esecultato per una quota infenore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento; ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica di cui all'arta 498 e p.c., adminformamento gio:
- bi relativamente al determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, riferiusi al prezzo determinazione dal C.E. nel corpo del verbale di determinazione della vendita;
- c. agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e ove occorrenti, dall'articolo 576; secondo comma; fatto salvo quanto appresso stabilito;
- d. a relazionare periodicamente al gerlo stato dell'attuazione della delegare comunque almeno ogni sei mesività
- e. alla notificazione della presente ordinanza al creditori iscritti non intervenutio di cui all'art. 4980 c.p.c. non comparsi all'idienza ex arti 569 c.p.c.;
- f. alla redazione dell'avviso di vendita contenente l'indicaziones
  - della descrizione del beneve dei diritti immobiliari oggetto della vendita con gli estremi richiesti dali codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato;
  - del valore dell'immobile determinato a norma dell'art 568;
  - della data fissata pen l'apertura delle buste nella vendita senza incanto;
  - del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto ex art. 571;
  - eventualmente della data della vendita con incanto per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572, terzo comma ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione;
  - del rialzo minimo da efféttuarsi nell'ipotesi di vendita con incanto e nell'ipotesi di gara tra gli offerenti disposta ex art 573;
  - del termine non superiore a sessanta giorni per il versamento del saldo prezzo;
  - delle modalità di presentazione delle offerte per la vendita senza e con incanto;
  - del sito internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima;
  - delle modalità di visita del compendio pignorato;
  - del recapito telefonico cui rivolgersi per ottenere informazioni circa la vendita;
  - dell'avvertimento che ogni maggiore informazione potrà essere assunta direttamente presso lo studio del professionista delegato;
    - della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; con espresso avvertimento, in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985,
      - n. 47, che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui



- r. alla fissazione: dell' nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto al sensi dell'articolo 591, a prezzo eventualmente ribassato;
- s. alla fissazione: dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587 o dell'ulteriore vendità senza incanto nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art 574;
- t. ad ordinare la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata dagli offerenti non risultati aggiudicatari:
- u. alla ricezione del saldo prezzo e degli importi necessari al pagamento degli oneri fiscali;
- v. alla predisposizione dei decreto di trasferimento.
- w. alla esecuzione delle formalità di registrazione; trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazione negli stesse casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche all'espletamento delle formalità di cancella zione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecame conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione arsensi dell'arricolo 586, e 164 dispiatti e picali.
- x. divenutas definitiva l'aggiudicazione, a depositare l'importo della cauzione e poi del saldo detratte le spese in prededuzione e su di un libretto di deposito nominativo, intestato alla procedura e vinco lato all'ordine del giudice con successiva conversione in libretto vincolato presso l'istituto di credito.

  Individuato nell'elenco delle Banche convenzionate indicate dal G.E. secondo un criterio obiettivo.
  - Individuato nell'elenco delle Banche convenzionare indicare dal Care secondo un chieno objettivo di rotazione:
- y..., a dare: in ogni caso notizia al giúdice dell'esito di ogni tentativo» di venditar, sia esso senza incanto; sia esso all'ificanto;
- z. comunicare l'avviso di vendita ai creditori costituiti, è al debitore almeno: 45 gg. prima del termine: fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto e della data fissata per l'incanto;

#### MODALITA DEPRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dovrannoxessere osservate le seguenti modalità di presentazione delle offerte:

#### Vendita senza incanto

- 1) le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa ESCLUSIVAMENTE pressono studio del professionista delegato entro le ore 13,00 del giorno precedente la data della vendita; ad eccezione del sabato. Sulla busta dovra essere indicato ESCLUSIVAMENTE il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente); il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione; né nome; né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta; né l'ora della vendita o altro; deve essere apposta sulla busta;
- 2) l'offerta dovrà contenere:
  - il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche presentarsi il giorno fissato per la vendita. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
    - i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
    - l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al prezzo minimo indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;



🖦 il termine di pagamento del prezzo e degli oneri mbutan che non potrà comunque essere supe riore a 60 giorni dalla data di aggiudicazione

l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

gualora siano postrin vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potra fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però dis volerne acquistare uno solo. In tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri: Qualora i lottromogenerabbiano prezzi differenti. l'offeria non potra essere inse feriore al prezzo più alto

all'offertat dovrat essere allegatat una forocopia del documento di identità dell'offerente; nonché un assegnos circolares non trasferibiles intestatos a "Notaro/Avvocatos delegatos dort.\*\*\* Proc. N.\*\*\* per una importo, parie al 10º del prezzo offerto, actitolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto. Ove l'offerta uguardi più lorerai sensi dell'articole precedente, potra versarsi una

sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo.

5) salvo quanto previsto dall'art 571 c.p.e. Koffeira presentata nella vendita senza incanto è irrevocabi

6) l'importo degli onetr tributati e delle spese sara indicato all'aggindicatario dopo la aggindicazione ed essi dovranno essere versam nello stesso termine dell saldo prezzo, tale circostanza dovrà essere

ben evidenziata nell'avviso di vendita:

7). L'importo, dell'prezzo di aggiudicazione e delle spese r dedotta la cauzione, dovra essere depositato direttamente al professionista delegato salvo quanto previsto dalla richiamata normativa sul credito fondiario, ove vitsia previa autorizzazione del G.E. al versamento diretto;

8) in caso di inadempimento: l'aggindicazione sara revocata e sara disposto l'incameramento della cau

offerent

Leaste

Per la

ncellas

trasfer The same of the sa

tratte inco

dito

ittivo:

into,

nine 

O

 $\mathbf{d}$  $\mathbf{a}_{i}$  9) le buste saranno aperte alla data fissara per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti; qualora per l'acquisto dels medesimos bene sianos state proposte più offerte valide, si procedera a gara sulla base della offecta più alta, nel corso di tale gara ciascuna offeria in aumento, da effettuarsi nel termine: di sessanta secondi dall'offerta precedente; non potra essere inferiore al rialzo minimo determinato per la vendita con incanto, se la garartion può aver luogo per la mancanza di adesione degliofferents pue essere disposta la vendita a favore del maggiore offerente oppure può essere ordinato l'incantor qualora le due maggiori offerte siano per lo stesso prezzo, ove gli offerenti non aderiscano alla gara proponendo almeno un rialzo, sara senzialtro ordinato l'incanto; il bene verrà definitiva. mente aggiudicato a chi avra effettuato il rilancio più alto

10) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari sarà; comunque, quello indicato nella of-

ferta in busta chiusa

11) il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.

12) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante. Entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. Unitamente all'assegno, il medesimo istituto di credito, se l'atto non sarà stato stipulato dallo stesso professionista delegato, dovrà anche consegnare al professionista delegato copia dell'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il professionista delegato presenterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca: Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. il professionista delegato nel predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pa-

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

## 11. Ordinánza dřídelega a Notaio/Avvocato (in fase transitoria)



gamento di parte del prezzo relativo al trasfermento del bene oggetto del presente decreto è avienuto mediante erogazione della somma di 6\*\*\*\* da parte de \*\*\*\* di fronte del contratto di mutuo a rogito \*\*\*\* del \*\*\*\* rep.\*\* è che
le parti mutuante e mutuataria hanne espresso il consenso all'iscrizione di poteca di primo grado a garanzia del rimiborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dell'inforeca di cui
di Conservatore dei RRII. di trascrivere ils prisente decretos se non unitamente all'iscrizione dell'inforeca di cui
all'allegata nota!" In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di crecliro mutuante senza agggazio di spese per la procedura. Qualora si renda necessaria la sottoserizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento. l'aggiudicatario dovra fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenza, dal diritto, di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto) nell'istanza di
partecipazione. L'appuntamento sarà fissato: (compatibilimente con la esigenze del professionista delegato) tra il quarantesimo ed il sessantesimo giorno successivo all'aggiudicazione e non sarà prorogabile per nessun motivo, fatta escezione per particolari situazioni integranti forza maggiore; anche
se fissato in data anteriore alla scadenza termine per il saldo prezzor:

nell'ipotesiè in cui, ritenendo di poter ricavare un prezzo superiore alla meta del prezzo base, su debba procedere alla

#### Vendita con incanto

- 1) ogni offerente; per poter essere ammesso all'incanto; dovra depositare presso lo studio del professionista delegato; entro le ore là 300 del giòrno precedente a quello fissato per l'incanto; ad escezione del sabato; unitamente all'istanza di partecipazione, un assegno circolare non trasferibile, intestato a l'Professionista delegato; dotta proceso d'asta:
- 2) se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione e restituita solo nella misura dell'nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
- 3) entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva (settanta giorni dall'incanto; salvo che nel caso di aggiudicazione a seguito di gara ai sensi dell'arte 584 c.p.c., nel qual caso il termine è di sessanta giorni dalla medesima, essendo l'aggiudicazione immediatamente definitiva), l'aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato l'importo del prezzo di aggiudicazione e delle spese, mediante assegno circolare non trasferibile, intestato a "Notaio/Avvocato delegato dotta\*\* Proc. n.\*\*\*\*
- 4) alla sola vendita con incanto si applica la disciplina dell'art.584 c.p.c.;
- 5) il professionista delegato stabilirà, quale prezzo base per il primo tentativo di vendita all'incanto, quello di cui alla relazione di stima, con un rilancio minimo pari al 5% del prezzo base, arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo;

Il professionista delegato è autorizzato, ove alla data fissata per la celebrazione dell'incanto questo non abbia luogo per qualunque motivo, ad applicare immediatamente – e cioè a quella stessa udienza l'articolo 591 c.p.c. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto provvedendo anche, se del caso, a disporre l'amministrazione giudiziaria:

### ONERI PUBBLICITARI

3 che

rim

ivie.

CZIZ

tta

ne.

ап

de-

∵ di∞

de-

to-

ba .

Så

ien.

**'a**:∴

Oid

 $\hat{\mathbf{A}}^{i_{2},i_{3}}$ 



- | della vendira dövra essere data pubblica notizia mediante affissione per tre giorni consecutivi nell'Albo di questo l'ribunale;
- 2) l'estratto dell'avviso di vendita con l'indicazione della data fissata per la presentazione delle offerte e della data della gara senza incanto dovrà essere pubblicato in un termine non superiore a centoventi e non inferiore a quarantacinque giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte per la vendita senza incanto sul quotidiano II MESSAGGERO di Roma;
- il testo dell'annuncio verra inviato a Piemme s piat Divisione Pubblicità Legales L'estratto dovra essere inserto nell'apposito spazio pubblicitario domenicale inservato all'Tribunale di Vellerri; Essere cuzioni Immobiliari. Esseverra invlinea di massima contenuto in due il moduli ripografici? (cornis spondenti a 50/60 parole) e conterra sintetiche informazioni sull'immobile offerto in vendita; se condo la seguente scansione. I) Comune ove e situato l'immobile 2), Quartiere; frazione, località; ecc. 3) Via; piazza, ecc. 4): Tipologia (appartamento terreno villa, negozio, locale, ecc.) 5) Caratte ristiche (superficie; vani, piano, interno, ecc.) 6) Eventuali pertinenze (balcone, cantina, box; posto auto, giardino, ecc.) 7) Condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi) 8) Altri eventuali dati di interesse (nuda proprieta, quota, ecc.) 9) Ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto 10) Termine per la presentazione delle offerte (11) Data, luogo ed ora della gara 12) Orario fissato per l'apertura delle buste, 13) Data, luogo ed ora della vendita con meanto. 14) Numero R.G. E. della procedura 15) Nominativo del Giudice dell'Esecuzione 16) Nominativo e recapito telefonico della Custode 17) Indicazioni su dove reperire ulteriori informazione e sito internet.
- 4). pubblicazione almeno 45 gg. prima e fino al giorno della vendita senza incanto sul sito internet.

  www.astegiudiziane it oppure www.tribunaledivelletmit.
- 5) nel caso in cui in conseguenza dell'esito negativo della vendira senza incante si proceda alla vendira con incanto il estratto dell'avviso di vendira con la dara della vendira con incanto, ove non già pube blicizzata assieme alla vendira senza incanto, dovra essere pubblicato in un termine non inferiore a quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendira con incanto, sul quotidiano II. MES SAGGERO di Roman.
- Cestratto dovra essere insento nell'apposito spazio pubblicitario domenicale riservato al Tribunale di Velletria Esecuzioni l'immobiliaria. Esso verra inclinea di massima contenuto in due modula tipograficia (corrispondenti a 50/60 parole) e conterra sintetiche informazioni sull'immobile offerto in vendita; secondo la seguente scansione: 1). Comune ove e situato l'immobile 2) Quartiere; frazione, località; ecc. 3). Via piazza, ecc. 4). Tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale; ecc.) 5). Caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.) 6). Eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto; giardino, ecc.) 7). Condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi) 8). Altri eventuali dati di interesse (nuda proprietà, quota; ecc.) 9). Ammontare del prezzo base per la vendita: e di eventuali offerte in aumento 10). Termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 11). Data; luogo ed ora dell'incanto. 12). Numero R.G.E. della procedura 13). Nominativo del Giudice dell'Esecuzione 14). Nominativo e recapito telefonico del Custode 15). Indicazioni su dove reperire ulteriori informazioni e sito internet;
- 7) l'avviso, l'ordinanza di vendita e copia della relazione del C.T.U. con i relativi allegati, dovranno essere inseriti almeno 45 gg, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto e fino al giorno della gara sul sito internet;
- 8) nel caso in cui in conseguenza dell'esito negativo della vendita senza incanto si proceda alla vendita con incanto con avviso separato, l'avviso, l'ordinanza di vendita e copia della relazione del C.T.U. con i relativi allegati, dovranno essere inseriti sullo stesso sito almeno 45 gg. prima e fino al giorno dell'incanto. Nel caso di avviso unico per la vendita senza incanto e per l'eventuale incanto, l'inserimento sarà fatto almeno 45 gg. prima della scadenza del termine per la pre

Nor.

dio 🖫

ed a:

der

rila: le:::

pii

noi

še. di:



sentazione delle offerte della vendita senza incanto), e durerà fino al giorno dell'incanto, a me no che la vendita senza incanto non abbia avuto esito positivo:

Il creditore pignorante ed i creditori intervenuti sono autorizzati a dare pubblicità della vendita nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, purchè nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e dignità del debitore esecutato e delle parti della procedura: nel periodo compreso tra la data della vendita ed i novanta giorni anteriori ad essa: Le spese e gli onere relativi a tali ulteriori forme pubblicitarie rimarranno ad esclusivo carico delle parti che li banno esossenuti e non saranno rimborsabili dalla procedura esecutiva.

Autorizza ciascuno dei creditori muniti di titolo esecutivo, a sue spese, non rimborsabili neppure ex art.

2770 codi civi, all'ulteriore forma di pubblicità dadui richiesta, da eseguirsi alineno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

La prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa sara acclusa al più presto al fascicolo del professionista delegato, presisando sin d'ora che, non e necessaria, al fini dell'esperibilità della vendita, la provo delle pubblicità ulteriori.

Le forme di pubblicità sopra indicate si applicano anche per le nuove vendite rifissate ar sensi dell'art: 591 c.p.c.;

III professionista delegatore autorizzato as prelevare le somme necessarie alla pubblicazione dell'avviso di vendita direttamente da quelle apprese alla procedura esecutiva e depositate sul conto corrente da lui acceso. Ove non siano disponibili somme o esse risultino insufficienti, invitera il creditore pignorante (o gli altri creditori eventualmente intervenuti muniti di tirolo esecutivo) a consispondere entro un termine dacini imposto quanto necessario. Qualora i creditori non provvedano ad integrare il deposito, egli ne dara tempestiva informazione al Tribunale il quale fissera l'udienza per l'audizione delle parti per l'adozione dei provvedimenti ritenuti di competenza:

# ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Ricevutos il saldo prezzo il professionista dellegato dovra tempestivamente trasmettere al giudice dell'esecuzione pei la sottoscrizione la bozza del decreto di trasferimento da lui predisposta unitamente a: 1) copia dell'avviso di vendita debitamente notificato; 2) copia del verbale d'aggiudicazione; 3) copia della pagina del quotidiano su cui è stata dato avviso della vendita nonche della pagina del sito internet su cui è stata effettuata la prescritta inserzione dell'annuncio di vendita; 4) dichiarazione sottoscritta da cui si evinca che egli ha rispettato gli adempimenti pubblicitari imposti dal Tribunale, ha provveduto alle notifiche precettate ed ha ricevuto; entro il termine imposto; quanto dovuto a titolo di saldo prezzo; 5) copia del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processua-

Il decreto dovrà: a) essere redatto su carta uso bollo (non su fogli separati successivamente congiunti); b) indicare espressamente la provenienza dell'immobile in favore del debitore esecutato; c) non prevedere cancellazioni di formalità diverse da quelle di cui all'art.586 c.p.c. (iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti) salvo specifica preventiva autorizzazione del giudice ,caso per caso, per le altre eventualità (sequestri conservativi e sentenze dichiarative di fallimento); d) contenere cancellazioni di tutte le suddette formalità esistenti fino al momento della redazione del decreto di trasferimento; trasmettere senza indugio – nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dell'art. 591 c.p.c. – al giudice dell'esecuzione il fascicolo.

e ner

itore

mon

barti

arte

Jue:

les⊭

ŒO₩:

nsij.

ne:

sul.

ings.

iek Dri

\***i**l

di

se i re-

dia.



Non appena l'aggiudicazione sarà divenuta definitiva; il professionista delegato, se custode del compendio immobiliare pignorato, provvederà a sentire l'aggiudicatario in merito alla liberazione dell'immobile
ed ad informare il giudice ai fini dell'emissione dell'eventuale ordine di liberazione; in tal caso, provvederà ad intimare a coloro che occupano l'immobile (se non muniti di titolo opponibile alla procedura) il
rilascio del bene fissando un termine (non superiore a 30 giorni) per la consegna delle chiavi e la formale immissione in possesso. Decorso inutilmente tale termine qualora; non vi sia stato spontaneo adempimento; il professionista delegato ne rendera immediatamente edotto il Giudice che provvedera alla
nomina di un legale della procedura per l'inizio della procedura coattiva di rilascio:

- Il professionista delegato rimettera gli atti al giudice dell'esecuzione unitamente alla parcella delle spesse, competenze e degli onorati maturati redatta al sensi del D.M. 25 maggio 1999 in 313 e del provve dimento di questo. G.E. del 16/5/2012 esclusivamente secondo: lo schema disponibile in cancelleria, nonché il conto dei compensi relativi all'eventuale sua attività di custode. Contestualmente (ove non vi abbia già provveduto) provvedera a versare presso la cancelleria del Tribunale, con le modalità da que ste indicate tutte le somme percepire trattenendo esclusivamente le somme ritenute di spetianza.

- Sewill prezzownone elestatowersatownell termine; il professionista delegatowne dara tempestivowavvisowal grudice per i relativi provvedimenti; e successivamente fissera una nuova vendita dele compendio immobilitare pignoratowal prezzowbase pari allegitimos rilancio precedente a quello dell'aggiudicatario dichiarato decaduto.

Oualora appara probabile che non sia più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabillità di liquidazione dell'bene e del presumibile valore di realizzo, il
professionista delegato sospenda le operazioni di vendita e lo segnali
al G.E. per l'adozione dell'ordinanza di cui all'art:164 bis disposizioni di attuazione c.p.c.

# PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Riscosso il prezzo il G.E. provvederà alla distribuzione delle somme sulla base di un progetto predisposto dallo stesso o da un professionista all'uopo delegato.

Visto l'art.5 D.M. 23 maggio 1999, n.313

## DETERMINA

a) in € 3.000/00 l'anticipo che il creditore procedente /richiedente la vendita

dovrà versare al professionista delegato entro il termine massimo di 1 mese dalla presente udienza.

<u>Oualora entro il termine di 60gge dalla comunicazione del presente provvedimento il Professionista delegato non abbia ricevuto alcun acconto egli dovrà informarne il Giudice dell'esecuzione il quale provvederà a fissare udienza di comparizione delle parti al fine di adottare le decisioni più opportune alla prosecuzione della procedura:</u>

### 11. Ordinanza di delega a Notaio/Avvocato (in fase transitoria)



## AUTORIZZA



il professionista delegato:

- a), ad utilizzare le somme depositate dal creditore procedente per spese della procedura esecutiva;
- b) ad acquisire il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'arti 17/10c.c.;
- c) a richiedere ai creditori ulteriori anticipi disposte in caso di insufficienza dei precedenti acconti,

Dispone, infine, che il professionista delegato provveda al più presto al ritiro di copia dell'intero fascicolo di ufficio, e dell'originale della perizia di stima previor rilascio di copia della medesima ove non
presente già in atti anche su supporto informatico, comunicando in modo idoreo alle parti giorno, ora,
luogo, e modalità in cui il predetto fascicolo potra essere consultato ed, a partire da quarantacinque
giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto o delle vendite
all'incanto, per mitto il pubblico dei potenziali interessati, la relazione dell'esperto.

Vellerikall'üdienza del

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott: Riceardo Audino

GLEDZIA WET



